Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 15 luglio 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 172 DEL 15 LUGLIO 1964:

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi agricoli applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 per il periodo dal 1° maggio 1964 al 31 maggio 1964.

(4761)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 9 maggio 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1964
registro n. 52 Difesa-Esercito, foglio n. 145

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione della croce al merito di guerra già loro conferita da Comandi mobilitati per atti specifici di valore compiuti in combattimento durante la guerra 1915-1918:

Determinazione del Comando XXIV Corpo d'armata in data 21 dicembre 1918:

CHIAPPARO Luigi, nato a Soccavo (Napoli) il 19 luglio 1900, sottotenente 33° Reggimento fanteria (ora colonnello CC. aus.). — Comandante di plotone, nel corso di un aspro combattimento si distinse per coraggio ed ardimento, suscitando nei propri uomini ammirevole slancio. — Tierno-Mori, 2-3 novembre 1918.

Determinazione del Comando 35ª Divisione in data 28 settembre 1918:

LETTINI Giuseppe, nato a Trani (Bari) il 3 agosto 1891, capitano 63° Reggimento fanteria (ora colonnello f. in congedo assoluto). — In circostanze difficilissime, con la parola e con l'esempio trascinava la propria compagnia più volte all'assalto di forti posizioni nemiche, dimostrando sprezzo del pericolo e coraggio non comune. — Sop - Serbia, 28 settembre 1918.

(5598)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1964, n. **526**.

Istituzione in Bucarest (Romania) di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare e soppressione della Legazione e della Cancelleria consolare nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Legazione in Bucarest (Romania) e la Cancelleria consolare alle sue dipendenze sono soppresse.

Art. 2.

E' istituita in Bucarest (Romania) un'Ambasciata.

Art. 3.

E' istituita in Bucarest (Romania) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1964

SEGNI

MORO — SARAGAT — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 105. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1964, n. 527.

Istituzione in Gibilterra di un Consolato di 2ª categoria e soppressione del Consolato di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 1ª categoria in Gibilterra, è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Gibilterra un Consolato di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: la città ed il suo territorio.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1964

SEGNI

MORO — SARAGAT — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 107. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1964, n. 528.

Modificazioni alle piante organiche del personale della Magistratura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 31 dicembre 1963, numero 2105, col quale sono state modificate le circoscrizioni territoriali di alcuni uffici giudiziari;
Considerato che in conseguenza delle modificazioni stesse occorre apportare le opportune variazioni alle piante organiche del personale della Magistratura;
Visto il parere emesso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 maggio 1964;
Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

A decorrere dal 1° settembre 1964 le tabelle *C* e *D* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, con le varianti successive, sono modificate — per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono — come dalle tabelle *A* e *B* unite al presente decreto.

Dalla stessa data la tabella *E* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 527, è sostituita dalla tabella *C* unita al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1964

SEGNI

REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 108. — VILLA

TABELLA *A*

Personale giudicante e del Pubblico ministero addetto ai Tribunali

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI				PUBBLICO MINISTERO		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consigliere istruttore	Giudici	Procuratore della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti Procuratori della Repubblica
Bari	1	7	1	38	1	1	11
Bergamo	1	2	—	14	1	—	4
Bologna	1	7	1	36	1	1	10
Brescia	1	4	—	19	1	—	6
Catania	1	9	1	37	1	1	9
Como	1	2	—	13	1	—	4
Fermo	1	—	—	5	1	—	1
Firenze	1	7	1	34	1	1	12
Foggia	1	4	—	21	1	—	6
Forlì	1	2	—	9	1	—	3
Latina	1	2	—	11	1	—	3
Lecce	1	5	—	25	1	—	9
Messina	1	5	—	25	1	—	5
Milano	1	29	1	154	1	2	38
Monza	1	3	—	13	1	—	4

Segue TABELLA *A*

SEDE	Magistrati giudicanti				Pubblico ministero		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consigliere istruttore	Giudici	Procuratore della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti Procuratori della Repubblica
Napoli	1	29	1	156	1	2	41
Parma	1	2	—	11	1	—	4
Ravenna	1	2	—	11	1	—	3
Rimini	1	1	—	9	1	—	3
Roma	1	31	1	164	1	2	53
Salerno	1	5	—	24	1	—	6
Savona	1	2	—	11	1	—	2
Treviso	1	1	—	11	1	—	3
Varese	1	2	—	8	1	—	3
Vercelli	1	—	—	6	1	—	2
Verona	1	4	—	15	1	—	5
Vicenza	1	2	—	11	1	—	4
(*Omissis*).							
TOTALI	155	376	12	2065	155	18	577

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

TABELLA *B*

Magistrati addetti alle Preture

SEDE	Magistrati di appello in funzione di pretore	Pretori e aggiunti giudiziari	Uditori vice pretori
Abbadia San Salvatore	—	1	—
Agropoli	—	1	—
Alghero	—	2	—
Bologna	3	12	3
Brindisi	1	4	—
Desio	—	1	—
Empoli	—	3	—
Firenze	3	13	2
Forlì	1	3	1
Frosinone	1	2	—
Grosseto	1	2	—
Latina	1	3	1
Lizzano	—	1	—
Massa	1	2	—
Milano	5	59	10
Modena	1	4	1
Monza	—	6	1
Napoli	6	64	10
Noci	—	1	—
Ottaviano	—	1	1
Parma	1	4	1
Pistoia	1	3	1
Portici	—	3	—
Prato	—	4	2
Putignano	—	2	—
Ravenna	1	4	—
Rimini	—	5	1
Roma	7	79	15
Salerno	1	6	1
San Pietro Vernotico	—	1	—
Sant'Elpidio a Mare	—	1	—
Saronno	—	1	1
Varese	1	3	1
(*Omissis*).			
TOTALI	124	1531	200

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

TABELLA *C*

Tabella riassuntiva di ripartizione del personale della Magistratura

CATEGORIA	UFFICI								
	Corte di cassazione	Procura generale presso la Corte di cassazione	Tribunale superiore acque pubbliche	Corti di appello	Procure generali presso le Corti di appello	Tribunali	Procure della Repubblica presso i Tribunali	Preture	Totale
Magistrati di cassazione	282	40	1	197	35	12	12	—	579
Magistrati di appello	—	—	—	778	186	531	161	124	1780
Magistrati di Tribunale	—	—	—	—	—	2065	577	1531	4173
Uditori:									
con funzioni di vice pretore	—	—	—	—	—	—	—	200	200
senza funzioni	—	—	—	—	—	—	—	—	150
Totali	282	40	1	975	221	2608	750	1855	6882

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1964, n. 529.

Autorizzazione all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), con sede in Roma, ad acquistare un'area edificatoria.

N. 529. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dai signori Vittorio Vuerich e Vittorio Bonivento, proprietari, una area edificatoria di mq. 1290, sita in Udine, distinta in catasto a pag. 5609, al foglio n. 50, mappale 448, alle condizioni specificate nell'atto di compravendita a rogito notaio Giovanni Tomasi, rep. 36324, raccolta n. 2926, in data 9 luglio 1962, allo scopo di costruirvi un Centro di addestramento professionale.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1964, n. 530.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, a ricevere la donazione di un'area di terreno edificatorio.

N. 530. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato a ricevere in donazione dai coniugi An-

gelino Sanna Cossu e Mariangela Sanna Deriu, residenti in Olbia, un'area di terreno edificatorio, sito in Olbia (Sassari), di mq. 2640, distinta in catasto al foglio n. 30, mappale n. 84/c e 86/c-z, da destinare alla costruzione di un Centro di addestramento professionale come da atto per notar Mario Altea, al rep. n. 17376, fasc. 224, del 23 giugno 1956.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1964, n. 531.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « G. Marconi » di San Miniato (Pisa).

N. 531. Decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « G. Marconi » di San Miniato (Pisa), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1964, n. 532.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico statale commerciale di Nardò (Lecce).

N. 532. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico statale commerciale di Nardò (Lecce), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1964, n. 533.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Palanzano (Parma), già scuola di avviamento professionale.

N. 533. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione la Cassa scolastica della Scuola media statale di Palanzano (Parma), già scuola di avviamento professionale, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1964, n. 534.

Autorizzazione all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), con sede in Roma, ad acquistare un complesso immobiliare.

N. 534. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dai coniugi Guido e Alina Balboni, proprietari, un complesso immobiliare, sito in Firenze, via Farini n. 8, distinto nel nuovo catasto urbano al foglio n. 168, part. nn. 126 e 127 sub 1, 2, 3, e nel nuovo catasto terreni al foglio numero 159, part. nn. 1966, 1962 e 1968, allo scopo di dare al Centro di addestramento di Firenze una sede propria.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1964.

Nomina del dott. ing. Giuseppe Rinaldi a direttore generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (ANAS).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (ANAS);

Decreta:

A decorrere dal 6 giugno 1964 il dott. ing. Giuseppe Rinaldi, cessa dalla carica di presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è nominato direttore generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (ANAS) con lo stipendio di L. 2.910.000 annue lorde.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1964

SEGNI

PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1964
Registro n. 28, *foglio n.* 27

(5597)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1964.

Nomina del dott. ing. Federico Biraghi a presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni;

Ritenuto che con decreto ministeriale n. 21387 del 14 ottobre 1963, il dott. ing. Aldo Fraschetti, presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è stato collocato a riposo a domanda dal 14 ottobre 1963;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 6 giugno 1964 il dott. ing. Federico Biraghi, direttore generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (ANAS), cessa dalla carica predetta ed è nominato presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici (coefficiente 970) con lo stipendio annuo lordo di L. 2.910.000 (duemilioninovecentodiecimila) nonchè le altre competenze per legge spettantegli.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1964

SEGNI

PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1964
Registro n. 28, foglio n. 28

(5596)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1964.

Nomina del dott. ing. Tommaso Pirozzi a presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni;
Ritenuto che con decreto ministeriale n. 1211 del 21 gennaio 1964, il dott. ing. Paolo Bertagnolio, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è stato collocato a riposo dal 1° marzo 1964;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 6 giugno 1964 il dott. ing. Tommaso Pirozzi, ispettore generale del Genio civile, è nominato presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici (coefficiente 900) con lo stipendio annuo lordo di L. 2.700.000 (duemilionisettecentomila) nonchè le altre competenze per legge spettantegli.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1964

SEGNI

PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1964
Registro n. 28, foglio n. 26

(5594)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1964.

Assegnazione del presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici dott. ing. Tommaso Pirozzi alla quarta Sezione del Consiglio stesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in pari data con il quale il dott. ing. Tommaso Pirozzi è stato nominato presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 6 giugno 1964 il dott. ing. Tommaso Pirozzi, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici è proposto alla quarta Sezione del Consiglio superiore medesimo restando il dott. ingegnere Curzio Batini organicamente assegnato alla quinta Sezione del predetto Consesso.

Il Ministro proponente è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1964

SEGNI

PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1964
Registro n. 28, foglio n. 25

(5595)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1963.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo della Giornata del francobollo 1963.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1450, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione di un francobollo celebrativo della Giornata del francobollo 1963;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo di cui alle premesse, emesso nel valore da L. 15, è stampato in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta:

mm. 24×40; formato stampa: mm. 21×37; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri. Colori: blu e rosso.

La vignetta, che poggia sul lato corto del formato, simboleggia un fiore con gambo, i cui petali sono dati dalla riproduzione di cinque francobolli italiani.

In testa al francobollo è la leggenda « POSTE ITALIANE »; alla metà del francobollo, sulla destra del gambo, è il valore: alla base, su due righe, la leggenda « GIORNATA DEL FRANCOBOLLO ».

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1964 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1965.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 novembre 1963

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1964
Registro n. 21 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 112. — ANSALONE

(5333)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1964.
Sostituzione di un membro effettivo della Commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, con i quali è stata istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per le cooperative;

Visto l'art. 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285, con il quale è stata modificata la composizione della predetta Commissione;

Visto il proprio decreto 21 agosto 1962, con il quale il dott. Guido Ambrosi De Magistris è stato nominato membro effettivo in seno alla Commissione centrale per le cooperative in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Vista la lettera n. 1115 Divisione I, sezione 1ª, del 23 gennaio 1964, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha designato a suo rappresentante, quale membro effettivo in seno alla Commissione centrale, il dottor Gaetano Guastadisegni in sostituzione del dottor Guido Ambrosi De Magistris, dimissionario;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Gaetano Guastadisegni è nominato membro effettivo della Commissione centrale per le cooperative in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, in sostituzione del dott. Guido Ambrosi De Magistris, dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1964

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1964
Registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 4

(5375)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1964.
Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla Società « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali assicurati con la polizza originaria;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali assicurati con la polizza originaria, presentate dalla Società « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano.

Roma, addì 23 giugno 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(5382)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1964.
Istituzione dell'Archivio di Stato di Rovigo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 17 dicembre 1962, n. 1863, che reca la delega al Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che reca norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato;

Decreta:

E' istituito in Rovigo, a decorrere dal 1° agosto 1964, l'Archivio di Stato per la conservazione degli atti che dovranno essere versati in base alla vigente legislazione.

Roma, addì 26 giugno 1964

Il Ministro: TAVIANI

(5378)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Autorizzazione alla S.p.A. « Freddindustria - Magazzini generali » ad istituire ed esercitare in Aprilia, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 7 febbraio 1962, con la quale la S.p.A. Freddindustria - Magazzini generali, con sede in Aprilia, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare in Aprilia, strada statale Nettunense, località Campodicarne, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della istanza, espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina con la deliberazione n. 58, del 9 febbraio 1962;

Visti i documenti presentati a corredo della suddetta istanza, ed in particolare le dichiarazioni dell'Ufficio del genio civile di Latina del 21 settembre 1963 e del 20 febbraio 1964 sulla regolare esecuzione delle opere di costruzione dei locali da destinare al Magazzino generale;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Freddindustria - Magazzini generali, con sede in Aprilia, è autorizzata ad istituire ed esercitare un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate, in Aprilia, strada statale Nettunense, località Campodicarne, nei locali descritti nella planimetria e nella relazione tecnica vistate dall'Ufficio del genio civile di Latina rispettivamente il 20 febbraio 1964 e il 12 maggio 1964, presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse, e costituiti da n. 11 celle e da n. 5 anticelle frigorifere e da una cella di lavorazione.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel suddetto Magazzino generale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina con la deliberazione n. 58 del 9 febbraio 1962.

Art. 3.

L'ammontare della cauzione che la S.p.A. Freddindustria - Magazzini generali deve prestare per l'esercizio del Magazzino generale è determinata in lire 3.000.000 (tremilioni), salvo successive determinazioni.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(5627)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE - BARI

Approvazione del piano di zona del comune di Faeto (Foggia) colpito dal terremoto dell'agosto 1962

Con decreto provveditoriale del 6 luglio 1964, n. 17197, è stato approvato il piano di zona del comune di Faeto, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del decreto stesso.

(5563)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Chirico Raparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1964, il comune di San Chirico Raparo (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5583)

Autorizzazione al comune di Fresagrandinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1964, il comune di Fresagrandinara (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.597.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5584)

Autorizzazione al comune di Salandra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1964, il comune di Salandra (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.539.187, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5577)

Autorizzazione al comune di Lauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1964, il comune di Lauria (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5578)

Autorizzazione al comune di Maratea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1964, il comune di Maratea (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5579)

Autorizzazione al comune di Muro Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1964, il comune di Muro Lucano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5580)

Autorizzazione al comune di Rapone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1964, il comune di Rapone (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5581)

Autorizzazione al comune di Rotonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1964, il comune di Rotonda (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5582)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1964, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 373, e su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 19 aprile 1961 dal sig. Giovanni Serragli, nato a Ragusa Dalmata il 23 aprile 1888, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Jugoslavia ai sensi dell'art. 79 del Trattato di pace, viene respinto perchè infondato.

(5606)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1964, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 368, e su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 31 ottobre 1961 dal sig. Enrico Marano, nato a San Severo il 3 gennaio 1904, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Etiopia ai sensi dell'art. 79 del Trattato di pace, viene respinto perchè infondato.

(5607)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1964, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 371, e su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 13 agosto 1961 dal sig. Cernaz Felice, nato a Grisignana l'8 agosto 1911, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nella Zona B dell'ex Territorio libero di Trieste, viene dichiarato inammissibile.

(5608)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 132

Corso dei cambi del 14 luglio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,87	624,85	624,85	624,87	624,88	624,87	624,88	624,90	624,87	624,87
$ Can.	577,58	577,35	577,50	577,35	577 —	577,25	577,40	577,30	577,25	577,25
Fr. Sv.	144,72	144,61	144,57	144,60	144,60	144.70	144,60	144,72	144,70	144,62
Kr. D.	90,43	90,38	90,40	90,38	90,45	90,40	90,38	90,42	90,40	90,30
Kr. N.	87,35	87,33	87,37	87,32	87,37	87,34	87,32	87,35	87,34	87,30
Kr. Sv.	121,49	121,56	121,52	121,56	121,30	121,55	121,555	121,50	121,55	121,50
Fol.	172,92	172,80	172,85	172,83	172,82	172,95	172,80	172,90	172,95	172,80
Fr. B.	12,54	12,55	12,542	12,54625	12,535	12,54	12,547	12,54	12,54	12,54
Franco francese	127,51	127,51	127,535	127,5125	127,50	127,51	127,527	127,52	127,51	127,50
Lst.	1744,35	1743,65	1743,95	1743,70	1743,50	1744,15	1743,60	1744,25	1744,15	1743,80
Dm. occ.	157,28	157,22	157,25	157,2175	157,20	157,26	157,215	157,25	157,26	157,21
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,205	24,20625	24,16	24,20	24,2025	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,74	21,74	21,75	11,75	21,90	21,75	21,74375	21,75	21,75	21,75

Media dei titoli del 14 luglio 1964

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103 —
Redimibile 3,50 % 1934	93,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	81,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 luglio 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,875
1 Dollaro canadese	577,375
1 Franco svizzero	144,60
1 Corona danese	90.38
1 Corona norvegese	87,32
1 Corona svedese	121,557
1 Fiorino olandese	172,815
1 Franco belga	12,547
1 Franco francese	127,52
1 Lira sterlina	1743,65
1 Marco germanico	157.216
1 Scellino austriaco	24.204
1 Escudo Port.	21,747

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

1° *Semestre* 1964 *valevole per il* 2° *Semestre* 1964

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5 % (1935)	107,70	105,20	96,93	94,68
2	Redimibile 3,50 % (1934)	93,30	91,55	83,97	82,40
3	» 3,50 % (Ricostruzione)	80,40	78,65	72,36	70,79
4	» 5 % (Ricostruzione)	94,90	92,40	85,41	83,16
5	» 5 % (Riforma Fondiaria)	90 80	88,30	81,72	79,47
6	» 5 % (Prestito Nazionale Trieste)	91,30	88,80	82,17	79,92
7	» 5 % (Beni Esteri (1954-1979)	90,70	88,20	81,63	79,38
8	Buoni del Tesoro Novennali 5 % scadenza 1° aprile 1965	101,60	99,10	91,44	89,19
9	» » » 5 % » 1° aprile 1966	101,65	99,15	91,49	89,24
10	» » Settennali 5 % » 1° ottobre 1966	101,70	99,20	91,53	89,28
11	» » Novennali 5 % » 1° gennaio 1968	101.70	99,20	91,53	89,28
12	» » » 5 % » 1° aprile 1969	102,35	99,85	92,12	89,87
13	» » » 5 % » 1° gennaio 1970	102,45	99,95	92,21	89,96
14	» » » 5 % » 1° gennaio 1971	101,00	98,50	90,90	88,65
	Titoli garantiti dallo Stato				
15	Obbligazioni Ferroviarie Sarde 3 %	62,50	61,00	56,25	54,90
16	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	72.00	69,50	64,80	62,55
17	I. R. I. 5,50 % (1952-1967)	99,85	97,10	89,87	87,39
18	I. R. I. SIDER 5,50 % (1953-1973)	92,50	89,75	83,25	80,78
19	Istituto di Credito Fondiario Venezia 4 % - Conversione	90,00	88,00	81,00	79,20
20	» » » Regione Tridentina 4 % - Conversione	98,00	96,00	88,20	86,40
21	Credito Fondiario Sardo - Roma 4 % - Conversione	93,80	91,80	84,42	82,62
22	» » Banco di Napoli 4 % - Conversione	97,40	95,40	87,66	85,86
23	Cassa di Risparmio delle Prov. Lombarde-Milano 4 % - Conversione	102,00	100,00	91,80	90,00
24	» » di Bologna 4 % - Conversione	95,50	93,50	85,95	84.15
25	Monte dei Paschi di Siena 4 % »	99,50	97,50	89,55	87,75
26	Istituto Bancario S. Paolo-Torino 4 % »	96,10	94,10	86,49	84,69
27	Banca Nazionale del Lavoro 4 % - Conversione	95,75	93,75	86.18	84,38
28	Consorzio Naz. Credito Agrario Miglioramento 4 % - Conversione	92,30	90,30	83,07	81,27
29	» » » » » 5 % s.s. 1958 88 E.	84.90	82,40	76,41	74,16
30	» » » » » 5 % s.s. Olivicoltura	84,25	81,75	75,83	73,58
	Obbligazioni bancarie internazionali				
31	B. I. R. S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 5 %	93,25	90,75	83,93	81,68
32	B. E. I. Banca Internazionale Investimenti 5 %	92,80	90,30	83,52	81,27
33	C. E. C. A. Comunità Europea Carbone Acciaio 1963-83 5,50 %	87,50	84,75	78,75	76,28
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato				
34	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % (1955/64-62/93)	86,30	83,80	77,67	75,42
35	» » » 5,50 % Serie spec. Ric. Ed. (1948-68)	100,55	97,80	90,50	88,02
36	» » » 6 % » trentennale	98,20	95,20	88,38	85,68
37	» » » 5 % » speciale (1962-1982)	95,15	92,65	85,64	83,39
38	» » » 5,50 % » speciale trentennale	90,30	87,55	81,27	78,80
39	» » » 5 % » Città di Roma	95,20	92,70	85,68	83,43

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**
1° Semestre 1964 valevole per il 2° Semestre 1964

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
40	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Serie Città di Milano (I) .	98,45	95,95	88,61	86,36
41	» » » 5 % (II) .	92,40	89,90	83,16	80,91
42	» » » 4,50 % Elettrific. FF.SS. (III emiss.)	96,45	94,20	86,81	84,78
43	» » » 5 % » » (IV emiss.).	94,00	91,50	84,60	82,35
44	» » » 5,50 % FF. SS. (Serie speciale 1952)	92,10	89,35	82,89	80,42
45	» » » 5,50 % » (Serie speciale 1953)	91,20	88,45	82,08	79,61
46	» » » 5,50 % » (Serie speciale 1955)	91,00	88,25	81,90	79,43
47	» » » 5,50 % » (Serie speciale 1959)	91,25	88,50	82,13	79,65
48	» » » 5 % » (Serie speciale 1960)	85,70	83,20	77,13	74,88
49	» » » 5 % » (Serie speciale 1961)	85,75	83,25	77,18	74,93
50	Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura 5 % (1961-1981 I emissione)	84.95	82,45	76.46	74,21
51	» » » » » 5 % (1962-1982 II »)	92,45	89,95	83,21	80,96
52	I. R. I. 6 % (1954-1969)	100,55	97,55	90,50	87,80
53	» 6 % (1955-56-57) ventennali .	98,90	95,90	89,01	86,31
54	» 6 % (1956-1974)	99,55	96,55	89,60	86,90
55	» 6 % (1957-1975) .	99,20	96,20	89,28	86,58
56	» 6 % (1957-1977)	99,25	96,25	89,33	86,63
57	» 6 % (1958-1974) . .	99,00	96,00	89,10	86,40
58	» 6 % (1958-1978)	99,05	96,05	89,15	86,45
59	» 5,50 % (1959-1979)	88,90	86,15	80,01	77,54
60	» 5,50 % (1960-1980) .	89,30	86,55	80,37	77.90
61	» 5,50 % (1961-1986) .	89,15	86,40	80,24	77.76
62	» 5,50 % (1963-1983)	89,30	86,55	80,37	77.90
63	» 6 % STET (1958-1970) optate.	99,05	96,05	89,15	86,45
64	» 5,50 % Elettricità (1958-1977)	104,55	101,80	94.10	91,62
65	» 5,50 % » (1958-1977) optate	89,55	86,80	80,60	78,12
66	E. N. I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 6 % serie spec. (1958-1978)	98,45	95,45	88,61	85,91
67	» » » » 6 % Petrolio (1956-71) .	98,65	95,65	88,79	86,09
68	» » 6 % » (1957-1972) .	98,05	95,05	88,25	85,55
69	» » 6 % » (1958-1973) .	98,25	95,25	88,43	85,73
70	» » » 5,50 % Gela (1960) . .	87,75	85,00	78,98	76,50
71	» » SUD 6 % (1959-1976) .	97,80	94,80	88,02	85,32
72	» » SUD 5,50 % (1960-1977) . .	90,00	87,25	81,00	78,53
73	» » SUD 5,50 % (1961-1978)	87,65	84,90	78,89	76,41
74	» » SUD 5,50 % (1961-1980) IV serie	87,70	84,95	78,93	76,46
75	» » SUD 5,50 % (1962-1981) V serie .	88,00	85,25	79,20	76,73
76	» » » » SUD 5,50 % (1962-1981) VI serie	88,25	85,50	79,43	76,95
77	» » » SUD 5,50 % (1963-1978) VII serie	87,70	84,95	78,93	76.46
78	» » » » SUD 5,50 % (1963-1978) VIII serie	86,85	84,10	78,17	75,69
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
79	ISVEIMER 6 % (1958-1968) . .	99,40	96,40	89,46	86.76
80	» 5,50 % (1956-1966) .	99,35	96,60	89 42	86,94
81	» 5,50 % (1961-1975) .	89,85	87.10	80,87	78.39
82	» 5,50 % (1962-1976)	89,40	86,65	80,46	77,99
83	» 5,50 % (1962-1977) V serie .	87,90	85,15	79.11	76,64
84	» 5,50 % (1962-1977) VI serie . .	88,45	85,70	79,61	77,13
85	» 5,50 % (1963-1978) VII serie	88.35	85,60	79.52	77,04
86	» 5,50 % (1963-1978) VIII serie .	88,50	85,75	79,65	77,18
87	Istituto Italiano Credito Fondiario 3,50 % . .	94.45	92,70	85,01	83,43
88	» » » » 4 % . .	87.55	85,55	78,80	77,00
89	» » » » 4,75 % .	99.12	96,75	89.21	87,08
90	» » » » 5 % Serie ord. .	93.25	90.75	83,93	81,68
91	» » » » 5 % IX serie . . .	100,15	97,65	90,14	87,89

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**

1° *Semestre* 1964 *valevole per il* 2° *Semestre* 1964

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
92	Istituto Italiano Credito Fondiario 5 % XI serie	99,35	96,85	89,42	87,17
93	» » » » 5 % XIII serie	99,15	96,65	89,24	86,99
94	» » » » 5 % XIV serie	101,90	99,40	91,71	89,46
95	» » » » 5 % XVI serie	99,60	97,10	89,64	87,39
96	» » » » 5 % XIX serie	97,80	95,30	88,02	85,77
97	» » » » 5 % XX serie	100,85	98,35	90,77	88,52
98	» » » » 5 % XXI serie	97,60	95,10	87,84	85,59
99	» » » » 5 % XXII serie	98,60	96,10	88,74	86,49
100	» » » » 5 % XXIII serie	98,10	95,60	88,29	86,04
101	» » » » 5 % XXV serie	94,00	91,50	84,60	82,35
102	» » » » 5 % XXVI serie	93,35	90,85	84,02	81,77
103	» » » » 5 % XXVIII serie	93,10	90,60	83,79	81,54
104	Istituto Cred. Fond. Venezie 4 %	89,00	87,00	80,10	78,30
105	» » » » 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
106	» » » » OO.PP. 5 % dalla I alla IX emissione	97,50	95,00	87,75	85,50
107	» » » » » 5,50 % I s.s. 1992	99,50	96,75	89,55	87,08
108	» » » » » 5,50 % I emiss. 1982	100,25	97,50	90,23	87,75
109	» » » » » 5,50 % II emiss. 19[illegible]8	99,25	96,50	89,33	86,85
110	» » » » » 6 % I s.s. 1990	103,70	100,70	93,33	90,63
111	» » » » » 6 % VIII s.s. 1968	105,80	102,80	95,22	92,52
112	» » » » » 6 % IX s.s. 1968	105,80	102,80	95,22	92,52
113	» » » » » 6 % II-III-XVIII-XX-XXIV-XXV-XXIX-XXXII s.o. 1981	103,75	100,75	93,38	90,68
114	» » » » » 6 % IX-XI-XIV-XV s.o. 1972	103,25	100,25	92,93	90,23
115	» » » » » 6 % XXI-XXVII-XXVIII-XXXI-XXXIII s.o. 1991	104,50	101,50	94,05	91,35
116	Istituto Credito Fondiario Regione Marchigiana 5 %	94,50	92,00	85,05	82,80
117	» » » » Tridentina 4 %	90,50	88,50	81,45	79,65
118	» » » » » 5 %	94,90	92,40	85,41	83,16
119	Cassa di Risparmio di Roma (Decennale) 5 %	97,00	94,50	87,30	85,05
120	» » » – Credito Fondiario 5 %	96,90	94,40	87,21	84,96
121	» » di Gorizia 5 %	96,40	93,90	86,76	84,5[illegible]
122	» » » 5 % – II serie	95,00	92,50	85,50	83,25
123	Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS) 6 %	100,25	97,25	90,23	87,53
124	Credito Fondiario Sardo-Roma 4 %	93,45	91,45	84,11	82,31
125	» » » » 5 %	87,10	84,60	78,39	76,14
126	» » » – OO.PP. 5 %	86,00	83,50	77,40	75,15
127	» » Banca Nazionale del Lavoro 4 %	96,25	94,25	86,63	84,83
128	» » » » » » 5 %	92,60	90,10	83,34	81,09
129	» » Banco di Sicilia 4 %	90,00	88,00	81,00	79,20
130	» » » » 5 %	96,00	93,50	86,40	84,15
131	» » » » – OO.PP. 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
132	Credito Industriale Banco di Sicilia 5 %	103,80	101,30	93,42	91,17
133	Industrializzazione della Sicilia 5 % (IRFIS)	99,20	96,70	89,28	87,03
134	Credito Fondiario Banco di Napoli 4 %	93,55	91,55	84,20	82,40
135	» » » » 5 %	94,10	91,60	84,69	82,44
136	Cassa di Rispar. delle Prov. Lombarde - Milano 3,50 %	83,75	82,00	75,38	73,80
137	» » » » » 4 %	88,25	86,25	79,43	77,63
138	» » » » » 5 % Serie spec. A	97,50	95,00	87,75	85,50
139	» » » » » 5 % OO.PP.	98,45	95,95	88,61	86,36
140	» » di Bologna 3,50 %	87,75	86,00	78,98	77,40
141	» » » 4 %	90,75	88,75	81,68	79,88
142	» » » 5 %	97,65	95,15	87,89	85,64
143	» » » 5 % OO.PP.	97,70	95,20	87,93	85,68
144	Monte dei Paschi di Siena 3,50 %	84,35	82,60	75,92	74,34
145	» » » 4 %	88,00	86,00	79,20	77,40

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**
1° *Semestre* 1964 *valevole per il* 2° *Semestre* 1964

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo Con cedola	Detratto il decimo Senza cedola
146	Monte dei Paschi di Siena 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
147	» » » 5 % OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
148	Istituto Bancario S. Paolo - Torino 3,50 %	93,85	92,10	84,47	82,89
149	» » » » 5 %	99,00	96,50	89,10	86,85
150	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 6 % trentennale.	99,95	96,95	89,96	87,26
151	» » » » » 5,50 % (Ventennale)	89,00	86,25	80,10	77,63
152	» » » » » 6 % (Ventennale)	97,60	94,60	87,84	85,14
153	» » » » » 6 % Serie spec. telefonica	102,35	99,35	92,12	89,42
154	» » » » » 5,50 % 1943 Edison.	99,00	96,25	89,10	86,63
155	» » » » » 6 % 1951 Edison	98,20	95,20	88,38	85,68
156	» » » » » 6 % 1955 Edison	97,75	94,75	87,98	85,28
157	» » » » » 6 % 1956 Edison	98,10	95,10	88,29	85,59
158	» » » » » 6 % Serie spec. Montec.	98,00	95,00	88,20	85,50
159	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50 %	94,75	93,00	85,28	83,70
160	» » » » 4,75 %	99.07	96,70	89,17	87,03
161	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento - Serie *A* 5% 1936	98,80	96,30	88,92	86,67
162	» » » » » Serie *B* 5% 1941	92,80	90,30	83,52	81,27
163	» » » » » Serie *C* 5% 1948	87,50	85,00	78,75	76,50
164	» » » » » Serie *D* 5% 1953	84,85	82,35	76,37	74,12
165	» » » » » Serie *F* 5% 1963	85,25	82,75	76,73	74.48
166	Istituto Mobiliare Italiano 6 % (XII emissione)	99,75	96,75	89,78	87,08
167	» » » 6 % (XIV » Credito Navale)	102,25	99,25	92,03	89,33
168	» » » 6 % (XV » » »)	100.75	97,75	90,78	87,98
169	» » » 6 % (XVIII »)	98,30	95,30	88,47	85,77
170	» » » 6 % (XIX » Credito Navale)	98,20	95,20	88,38	85,68
171	» » » 6 % (XX »)	98.60	95,60	88,74	86,04
172	» » » 5 % (XXI »)	88.20	85,70	79,38	77,13
173	» » » 5 % (XXII »)	85,20	82.70	76,68	74,43
174	» » » 5 % (XXIII »)	85,05	82,55	76,55	74,30
175	» » » 5,50 % (XXIV emissione)	88,75	86,00	79,88	77,40
176	» » » 6 % (1 emissione Credito Navale)	97,95	94,95	88,16	85,46
177	» » » 6 % Serie spec. 1964	99,40	96,40	89,46	86,76

(5422)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Borgosatollo (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 maggio 1964, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Borgosatollo (Brescia), sono stati prorogati dal 30 maggio al 30 novembre 1964.

(5487)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Plinio Marini », con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 maggio 1964, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Plinio Marini », con sede in Brescia, sono stati prorogati dal 30 maggio al 30 novembre 1964.

(5489)

Scioglimento di cinque società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 luglio 1964, le sottoelencate società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa « Edilizia fra ufficiali della Guardia di finanza », con sede in Genova, costituita per rogito Ghigliotti in data 21 maggio 1951, repertorio 2351;

2) Società cooperativa « Agricola di Massa », con sede in Altagnana di Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Maneschi in data 27 marzo 1949, repertorio 6000;

3) Società cooperativa di lavoro « Labor - fra combattenti e reduci », con sede in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Maneschi in data 5 gennaio 1954, repertorio 29651/4139;

4) Società cooperativa edilizia « Fiordaliso », con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 9 aprile 1956, repertorio 42232;

5) Società cooperativa edilizia « Angelo Arimondo », con sede in Albenga (Savona), costituita per rogito Navone in data 19 aprile 1955, repertorio 2557.

(5560)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per esami a venti posti di dattilografo del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 10 aprile 1964, n. 193, con la quale è stato approvato l'ordinamento della carriera del personale di segreteria ausiliario del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 20 (venti) posti di dattilografo del Consiglio di Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni, per coloro che sono coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) di anni cinque, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni:

c) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, e per i capi di famiglia numerosa;

d) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, e per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Agli effetti del limite di età non viene computato inoltre, per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

I benefici previsti dai commi precedenti possono cumularsi purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

e) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili, per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

L'aspirante per essere ammesso al concorso deve farne domanda al Segretariato generale del Consiglio di Stato e presentarla allo stesso Segretariato entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda — di cui si allega uno schema esemplificativo — da redigersi su carta da bollo da L. 200 possibilmente dattilografata, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il domicilio o la residenza;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione;

f) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) per coloro che abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Segretariato generale del Consiglio di Stato oltre il termine stabilito dal precedente comma primo.

Art. 4.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso, che è disposta con decreto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 37 della legge 10 aprile 1964, n. 193, citata nelle premesse del presente decreto.

Art. 6.

L'esame di concorso comprende:

a) una prova scritta;

b) una prova pratica di dattilografia.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni che saranno loro affidate.

La prova di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta da bollo, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che termineranno la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore, possono, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

Nel saggio non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la Commissione tiene conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

Per l'espletamento del saggio è utilizzato un brano, prescelto di volta in volta, prima dell'inizio delle operazioni di esame, dalla Commissione, che lo stralcerà dal testo di una sentenza, civile o penale, pubblicata in una rivista giuridica: copia dattiloscritta del brano prescelto e distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

Il brano deve essere, di volta in volta, diverso e della stessa lunghezza.

Art. 7.

La prova scritta avrà luogo nel giorno che sarà fissato con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che verrà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dell'inizio di essa.

La prova pratica avrà luogo in Roma, nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli candidati ammessi a sostenerla, almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

I candidati dovranno presentarsi agli esami ai fini dell'accertamento della loro idoneità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta di identità;

3) porto d'armi;

4) tessera personale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale ovvero un documento, fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Art. 8.

La Commissione dispone di venti punti per ciascuna prova.

Non sarà ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato una votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova scritta.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una valutazione di almeno quattordici ventesimi nella prova pratica.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova pratica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina o che debbano dimostrare di aver titolo per usufruire della elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Segretariato generale del Consiglio di Stato entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, nella cui formazione saranno osservate le disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra, ex combattenti, ecc.), e la graduatoria degli idonei saranno approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della stessa Presidenza e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 11.

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a fare pervenire al Segretariato generale del Consiglio di Stato entro il termine di giorni trenta, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito — a pena di decadenza — i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 200, dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine o dal sindaco del Comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato o da cui risulti che trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle vigenti disposizioni ne impediscano i possesso;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 200, dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati o invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente della legge 3 giugno 1950, n. 375, e della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal segretario della Procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece — in originale o in copia autentica — il certificato diploma, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

7) i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite di età, nel caso che tali documenti non siano già trasmessi precedentemente, ai fini della formazione della graduatoria.

I candidati che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 12.

I documenti che perverranno al segretario generale del Consiglio di Stato oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 10 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;

certificato di cittadinanza italiana;

certificato di godimento dei diritti politici;

certificato medico;

certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato di godimento dei diritti politici;

certificato medico;

certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Per coloro che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono — ai fini della documentazione — le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina a dattilografo in prova. Verrà loro corrisposto — durante il periodo di

prova — il trattamento economico della qualifica iniziale corrispondente al coefficiente 157 della tabella *C* annessa alla legge 10 aprile 1964, n. 193, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante, e gli assegni previsti dalle vigenti leggi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1964

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1964
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 96. — CESSARI

ALLEGATO

(Schema di domanda da redigersi su carta da bollo da L. 2000, possibilmente dattilografata).

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . (prov. di . . . .) in via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a venti posti di dattilografo negli uffici del Consiglio di Stato, indetto nel decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . (1) e che avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . . . . ;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (2) . . . . ;

d) ha riportato (3) . . . . ;

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . . ;

f) la sua posizione, in ordini di obblighi militari è la seguente (4) . . . . ;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (5) . . . .

Firma (6) . . . .

. . . . ., lì . . . .

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32;

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali, o in cancellazione dalle medesime, indicare i motivi;

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti;

(5) Indicare la qualità di servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

(6) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, proceduta, quest'ultimo, dalla indicazione dell'Amministrazione o dell'Ente presso il quale il candidato presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5414)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 303 del 5 novembre 1963, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per un posto di veterinario condotto del comune di Ferrara - frazione di Marrara;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice ed esaminata la graduatoria dei concorrenti idonei predisposta dalla Commissione stessa a conclusione dei propri lavori;

Visti gli articoli 69 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Bigoni Gaetano . . . . . punti 65,65 su 100
2. Dal Santo Fausto . . . . . . » 60,70 »
3. Gamberini Luigi . . . . . . » 58,49 »
4. Tunioli Luigi . . . . » 55,89 »
5. Pinelli Gianni . . . . » 53,55 »
6. Zampolli Giordano . . . . . » 52,58 »
7. Solera Albano . . . . » 51,15 »
8. Gili Giacomo . . . . » 46,75 »
9. Bignardi Alessandro . . . . . » 45,00 »
10. Berardi Paolo . . . . . . » 44,00 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale e a quello del comune di Ferrara.

Ferrara, addì 20 giugno 1964

Il veterinario provinciale: CARDONA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 335 del 20 giugno 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di veterinario condotto del comune di Ferrara - frazione di Marrara;

Visti gli articoli 68 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Bigoni Gaetano è dichiarato vincitore della condotta di Marrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale e a quello del comune di Ferrara.

Ferrara, addì 20 giugno 1964

Il veterinario provinciale: CARDONA

(5329)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.